

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO E CONSULENZA**

A) OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale del servizio di brokeraggio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso. In particolare il servizio oggetto della presente gara prevede lo svolgimento a favore del Comune di Bruino delle seguenti prestazioni professionali:

- 1) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o delle disposizioni del C.C.N.L. e/o all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti.
- 2) Individuazione, analisi e valutazione del rischio cui l'Ente è soggetto.
- 3) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo comprendente anche il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione.
- 4) Eventuale effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose.
- 5) Elaborazione e redazione dei capitolati di gara, del calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati al fine di istruire le procedure di selezione, per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi.
- 6) Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento della gara medesima compresa la valutazione delle offerte pervenute ed il controllo dei contratti emessi dalle compagnie aggiudicatrici da effettuarsi anche mediante la predisposizione di una relazione inerente le offerte pervenute evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- 7) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'ente.
- 8) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative, segnalazione delle scadenze, (almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze), pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze.
- 9) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari.
- 10) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice e valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità.
- 11) Consulenza ed assistenza, a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

12) Predisposizione (almeno due volte l'anno) entro i mesi di gennaio e luglio, di un rapporto sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente.

B) DIVIETI PER IL BROKER

1. Di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
2. Di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
3. Di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;

C) COMPENSI PER IL BROKER

1. I compensi per i Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

D) PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del comune:

1. La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
2. La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. L'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;

E) PAGAMENTO DEI PREMI

1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite della società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Bruino, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo ad inviare all'Ente gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

F) DURATA DELL'INCARICO.

1. L'incarico avrà durata di quattro anni con decorrenza dal 01.10.2007 e scadenza al 30.09.2011, con possibilità di rinnovo con l'assenso esplicito delle parti, sempre che ricorrano le condizioni di legge.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara.

2. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune, compresa la gestione dei sinistri non ancora definiti al momento dell'assunzione dell'incarico.

3. In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto in tempo utile per la sopraccitata data di decorrenza, lo stesso avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, fermo restando la durata quadriennale.

G) INADEMPIENZE CONTRATTUALI.

1. Il Comune di Bruino ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla dal D.Lgs. 209/2005 negligenze, errori ed omissioni del broker.

2. In ogni caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di cessazioni dell'attività, di mancato mantenimento della copertura assicurativa in favore del Comune e di inizio di procedura esecutiva o concorsuale nei confronti del Broker.

3. Il contratto sarà risolto automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'Albo ex L. 792/84 e s.m.i.

H) RECESSO

1. E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Le parti convengono che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, e ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

I) ARBITRATO

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla presente gara, sarà obbligatoriamente rimessa al "lodo" di un collegio rituale composto da tre arbitri di nazionalità italiana, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, su ricorso della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Torino.

L) SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

M) SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

1. Le eventuali sostituzioni dei legali Rappresentanti dell'impresa aggiudicataria che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune.